



2017/0125(COD)

5.12.2017

EMENDAMENTI

35 - 253

Progetto di relazione
Françoise Grossetête
(PE608.022v01-00)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

Proposta di regolamento
(COM(2017) 0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Emendamento 35

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz

Proposta di regolamento

-

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

There are serious doubts about the legal basis for the Programme. The Commission chose art. 173 TFEU as the single legal basis for the regulation. This neglects that the Programme has two different goals, one being the competitiveness and innovation capacity of the defence industry, the other being the improvement of the "strategic autonomy" of the Union (p. 2 in the Commission proposal). Art. 173 omits the second goal of the programme. As both goals are inextricably linked and none of them could be identified as inferior, the programme would need to have a dual legal basis. This is supported by ECJ ruling C-411/06 which clearly points out that a dual legal basis has to be taken as a starting point when two purposes are equal to each other.

Emendamento 36

Jonás Fernández

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 3 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

- vista la cooperazione strutturata permanente (PESCO) in materia di sicurezza e di difesa concordata il 13 novembre 2017 da 23 Stati membri dell'Unione europea, come definita nell'articolo 42, paragrafo 6, e nell'articolo 46, del trattato sull'Unione europea nonché nel protocollo 10 di detto trattato,

Or. en

Emendamento 37

Jonás Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 3 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

- *vista la cooperazione strutturata permanente (PESCO) in materia di sicurezza e di difesa concordata il 13 novembre 2017 da 23 Stati membri dell'Unione europea, come definita nell'articolo 42, paragrafo 6, e nell'articolo 46, del trattato sull'Unione europea nonché nel protocollo 10 di detto trattato,*

Or. en

Emendamento 38

Neoklis Sylikiotis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

Reiezione della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

Or. en

Motivazione

L'obiettivo primario del regolamento è lo sviluppo delle capacità di difesa dell'UE nel quadro della PSDC/PESC. A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, nessuna spesa relativa a operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa deve essere a carico del bilancio dell'Unione. Non deve pertanto essere applicato il riferimento giuridico all'articolo 173.

Emendamento 39

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, **volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea** della difesa

Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma europeo di **cooperazione allo** sviluppo del settore industriale della difesa, **per un settore** della difesa **efficiente**

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 40

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **in particolare l'articolo 173,**

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Motivazione

There are serious doubts about the legal basis for the Programme. The Commission chose art. 173 TFEU as the single legal basis for the regulation. This neglects that the Programme has two different goals, one being the competitiveness and innovation capacity of the defence industry, the other being the improvement of the "strategic autonomy" of the Union (p. 2 in the Commission proposal). Art. 173 omits the second goal of the programme. As both goals are inextricably linked and none of them could be identified as inferior, the programme would need to have a dual legal basis. This is supported by ECJ ruling C-411/06 which clearly points out that a dual legal basis has to be taken as a starting point when two purposes are equal to each other.

Emendamento 41**Edouard Martin, Pervenche Berès****Proposta di regolamento****Visto 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il suo titolo V "Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune",

Or. fr

Emendamento 42**Edouard Martin****Proposta di regolamento****Visto 5 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

vista la convenzione sull'interdizione delle armi chimiche (CIAC) del 3 settembre 1992,

Or. fr

Emendamento 43
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Visto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vista la convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (CABT) del 19 aprile 1972,

Or. fr

Emendamento 44
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Visto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,

Or. fr

Emendamento 45
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione *ha descritto i numerosi problemi strutturali del settore europeo della difesa che impediscono un uso efficiente delle risorse per fornire le*

atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare **un Fondo europeo per la difesa per sostenere** gli investimenti **congiunti** nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. **Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.**

capacità di difesa necessarie a una politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) efficace. La Commissione sottolinea, in particolare che la duplicazione, la frammentazione e altri problemi strutturali hanno creato un settore che genera solo il 15 % delle capacità, a fronte degli stessi investimenti effettuati dagli Stati Uniti. Strutture e meccanismi altamente inefficienti, uniti a una percentuale molto bassa di progetti di collaborazione, causano attualmente una perdita annua stimata di 25-100 miliardi di EUR, secondo la Commissione^{1 bis}. Per questo motivo, nel piano d'azione europeo in materia di difesa, la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente un'industria europea della difesa efficiente. Per realizzare tali obiettivi occorre pertanto rafforzare, a livello di Unione, il quadro istituzionale di cooperazione tra gli Stati membri nel settore dello sviluppo industriale della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare **azioni di cooperazione efficienti in grado di favorire** gli investimenti **degli Stati membri** nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa, **nonché interventi nell'ambito della conversione dalla protezione militare a quella civile.**

^{1 bis} Commissione europea, 30 novembre 2016, ALLEGATO Argomentazioni economiche per rendere più efficiente la spesa per la difesa.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un

meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 46

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa **atte a** rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente **l'industria europea della difesa**. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

Emendamento

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare **e acquisire le idonee e sufficienti** capacità di difesa **che le consentano di** rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente **un'industria europea della difesa competitiva, trasparente, efficace e innovativa, che garantisca una catena di approvvigionamento sostenibile (in grado di valorizzare l'economia circolare e che metta al bando i minerali dei conflitti) nonché l'autonomia strategica e l'indipendenza tecnologica e industriale dell'Unione**. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per **rafforzare le sinergie e l'efficacia di bilancio, per** sostenere gli **indispensabili** investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

Or. fr

Emendamento 47

Jerzy Buzek, Michał Boni, Marian-Jean Marinescu, Peter Kouroumbashev

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

Emendamento

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente **un'industria europea della difesa competitiva, innovativa ed equilibrata**. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa, **nonché per favorire tra gli Stati membri l'acquisto e la manutenzione in comune del loro materiale militare. Il Fondo integrerebbe i bilanci nazionali già utilizzati a tal fine e dovrebbe incentivare gli Stati membri a effettuare investimenti più importanti nel settore della difesa.** Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa **rafforzando le sinergie e l'efficienza di bilancio.**

Or. en

Emendamento 48

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre

Emendamento

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre

2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa promuovendo in tal modo le sinergie e l'efficacia in termini di costi *nonché interventi nell'ambito della conversione della produzione militare in civile.*

Or. en

Emendamento 49
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle

Emendamento

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa *e creare un mercato della difesa più integrato in Europa.* La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei

tecnologie della difesa.

prodotti e delle tecnologie della difesa.

Or. en

Emendamento 50

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

Emendamento

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa, ***promuovendo in tal modo le sinergie e l'efficacia in termini di costi***. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

Or. en

Emendamento 51

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre

Emendamento

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre

2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente **un'industria europea della difesa competitiva, innovativa ed equilibrata**. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

Or. en

Emendamento 52

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Per istituire un mercato europeo della difesa efficiente, e affinché il presente programma sia realmente incisivo, è essenziale che siano soddisfatte alcune condizioni preliminari fondamentali a livello regolamentare. A tale proposito, la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} è stata adottata otto anni fa per migliorare il funzionamento del mercato della difesa e rafforzare la concorrenza. Se pienamente attuata, essa potrebbe apportare un contributo significativo alla realizzazione dell'obiettivo di un mercato europeo dei materiali per la difesa integrato, aperto e competitivo. Tuttavia, le valutazioni della direttiva hanno identificato una serie di lacune. In particolare, nonostante il valore degli

appalti pubblicati a livello dell'intera Unione sia più che raddoppiato, una percentuale elevata di appalti per la difesa è gestita ancora al di fuori delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici, con il mancato sfruttamento di un notevole potenziale in termini di ulteriori risparmi pubblici. Inoltre, le autorità pubbliche ricorrono ancora, in una certa misura, a obblighi di compensazione o di concessioni in contropartita che possono provocare un clima di incertezza per l'industria. Infine, vengono raramente applicate le disposizioni in materia di subappalti stabilite dalla direttiva, che consentono alle autorità responsabili degli appalti di imporre all'aggiudicatario di subappaltare una parte dell'appalto a terzi tramite gara. Dopo otto anni di inattività, è giunto il momento dell'effettiva attuazione della direttiva, anche tramite l'applicazione da parte della Commissione.

^{1 bis} Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della

difesa nazionali.

Emendamento 53

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, ***inclusa*** la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, ***in particolare*** la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. ***Il programma dovrebbe consentire miglioramenti in termini di efficienza, permettendo la riduzione della spesa complessiva per la difesa nell'Unione, pur garantendo le capacità di difesa necessarie a svolgere compiti fondamentali quali la difesa collettiva, la gestione delle crisi e la sicurezza cooperativa.*** Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento 54
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa. ***Il programma rispetta gli obblighi internazionali derivanti dal CIAC e dal CABT e gli impegni dell'UE in materia di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,***

Emendamento 55**David Borrelli, Dario Tamburrano****Proposta di regolamento****Considerando 2***Testo della Commissione*

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 del TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese **europee, incluse le PMI**, nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. **Inoltre, il programma dovrebbe favorire ricadute positive anche sul settore civile, in settori ad esempio quali i trasporti, le comunicazioni e l'energia.** La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 del TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Or. it

Emendamento 56
Dominique Riquet, Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione, ***di cui si possano prevedere, oltre ai risultati nel settore della difesa, anche ricadute positive nel settore civile.*** Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Or. fr

Emendamento 57
Gunnar Hökmark, Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, ***favorendo in tal modo l'autonomia strategica dell'UE attraverso lo sviluppo di capacità congiunte e di partenariati strategici***, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Or. en

Emendamento 58

Michał Boni, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione **e, in tal modo, a rafforzare le capacità di difesa**, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma **e qualsiasi sua eventuale prosecuzione dopo il 2020** dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Or. en

Emendamento 59

Zdzisław Krasnodębski, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, **e di potenziare le capacità di difesa strategica degli Stati membri in cooperazione con la NATO**, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Or. en

Emendamento 60

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di contribuire **al**

Emendamento

(2) Al fine di contribuire **all'efficienza**

rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe ***mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la*** cooperazione tra ***imprese nella*** fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca ***e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo*** la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo ***congiunto di cooperazione allo sviluppo del settore industriale della difesa*** (di seguito "il programma") ***da parte degli Stati membri e della Commissione***. Il programma dovrebbe ***essere costituito da un meccanismo di*** cooperazione tra ***gli Stati membri e la Commissione e affrontare la*** fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca. ***Affrontando*** la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 61

Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, **e di potenziare le capacità di difesa strategica degli Stati membri**, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Or. en

Emendamento 62
Christelle Lechevalier, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa **degli Stati membri** dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa **degli Stati membri** dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa **degli Stati membri** dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Or. fr

Emendamento 63
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della

Emendamento

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della

difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra **Stati membri e** imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Or. en

Emendamento 64

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Le imprese dovrebbero essere intese nel senso di enti che esercitano un'attività economica a prescindere dal loro status giuridico e dalle loro modalità di finanziamento.

Or. en

Emendamento 65
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(3) ***La frammentazione dei mercati europei della difesa provoca un'inutile duplicazione delle capacità e delle spese.*** Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa ***a livello sia di primi appaltatori che di fornitori, ove siano identificati requisiti di capacità concordati. Ciò dovrebbe migliorare anche l'efficienza del mercato unico nel settore della difesa, portando in ultima analisi a un miglior rapporto costi-benefici per gli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 66
Zdzisław Krasnodebski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per *sfruttare* meglio le economie di scala ***nell'industria della difesa***, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(3) Per ***creare un'industria europea della difesa efficiente e utilizzare al*** meglio le economie di scala, il programma dovrebbe ***consentire di sfruttare al meglio le potenzialità di tutti gli attori europei. Il programma dovrebbe*** sostenere, ***pertanto,*** la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa ***e facilitare lo sviluppo della cooperazione tra nuovi partner.***

Emendamento 67

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

**Proposta di regolamento
Considerando 3**

Testo della Commissione

(3) Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(3) Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa. ***Al fine di promuovere una cooperazione aperta ed equa nel mercato interno, il programma sostiene attivamente la partecipazione transfrontaliera delle PMI.***

Emendamento 68

Dominique Riquet, Kaja Kallas

**Proposta di regolamento
Considerando 3**

Testo della Commissione

(3) Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(3) Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa, ***favorendo in tal modo la normalizzazione dei sistemi militari e migliorandone allo stesso tempo l'interoperabilità.***

Emendamento 69
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(3) Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa, ***che siano innovative, efficaci, efficienti, economiche e a basso impatto ambientale.***

Or. it

Emendamento 70
Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(3) ***Il programma non dovrebbe portare alla costituzione di un armamento dell'Unione europea.*** Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.

Or. en

Emendamento 71
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra **imprese** nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento

(3) Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra **Stati membri** nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 72

Martina Werner, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Per attenuare i possibili effetti negativi dell'integrazione del mercato della difesa europeo, il programma dovrebbe sostenere interventi finalizzati alla conversione di tecnologie militari in tecnologie e linee di produzione civili.

Or. en

Emendamento 73

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato, Massimo Paolucci, Pier Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Dan Nica,

Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo.

Emendamento

(4) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo. ***Per finanziare il programma a titolo del bilancio generale dell'Unione, dovrebbe essere destinato a tal fine un importo di 500 milioni di EUR a prezzi correnti. Dal momento che il programma rappresenta un'iniziativa nuova che non era ancora stata prevista al momento della definizione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e per evitare ripercussioni negative sul finanziamento dei programmi pluriennali esistenti, detto importo dovrebbe essere ricavato principalmente da margini non assegnati entro i massimali del quadro finanziario pluriennale. L'importo finale dovrebbe essere autorizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio attraverso la procedura annuale di bilancio.***

Or. en

Emendamento 74

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo.

Emendamento

(4) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo.

Detto importo non dovrebbe incidere sul finanziamento dei programmi pluriennali esistenti, bensì essere ricavato esclusivamente da margini non assegnati e/o dalla individuazione e correzione di sprechi, inefficienze o residui di bilancio.

Or. it

Emendamento 75
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo.

Emendamento

(4) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo. *Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, la dotazione complessiva per l'attuazione del programma dovrebbe essere resa disponibile esclusivamente mediante riassegnazioni nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.*

Or. en

Emendamento 76
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo.

Emendamento

(4) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo. *Le dotazioni dei programmi spaziali*

esistenti dell'UE, in particolare quella del programma europeo di navigazione satellitare (Galileo), che sta entrando nella fase critica della sua attuazione, non dovrebbero essere ridotte per finanziare il programma.

Or. en

Emendamento 77

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, *e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo.*

Emendamento

(4) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali

Emendamento 78

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) *Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni. Gli strumenti finanziari o gli appalti pubblici possono essere utilizzati ove opportuno.*

soppresso

⁶ *Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).*

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 79

Dominique Riquet, Kaja Kallas

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) *Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento*

(5) *Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento*

europeo e del Consiglio⁶. Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni. Gli strumenti finanziari o gli appalti pubblici possono essere utilizzati ove opportuno.

⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

europeo e del Consiglio⁶. Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni. Gli strumenti finanziari o gli appalti pubblici possono essere utilizzati ove opportuno, *sottolineando l'interesse dei meccanismi di "blending" e in quali casi sia auspicabile valutare l'adattamento dello statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI)*.

⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 80

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni. ***Gli strumenti finanziari o*** gli appalti pubblici ***possono*** essere utilizzati ove opportuno.

⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento

Emendamento

(5) Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni. Gli appalti pubblici ***dovrebbero*** essere utilizzati ove opportuno. ***In futuro potrebbero essere utilizzati anche strumenti finanziari, in base alle esperienze maturate grazie al programma.***

⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento

(CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 81
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La Commissione può affidare parte dell'attuazione del programma agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In considerazione della sua esperienza, la Commissione può affidare tale compito all'Agenzia europea per la difesa.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 82
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La Commissione può affidare parte dell'attuazione del programma agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In considerazione della sua esperienza, la Commissione può affidare tale compito all'Agenzia europea per la difesa.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 83 **Dominique Riquet**

Proposta di regolamento **Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) La Commissione può affidare parte dell'attuazione del programma agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. ***In considerazione della sua esperienza, la Commissione può affidare tale compito all'Agenzia europea per la difesa.***

Emendamento

(6) La Commissione può affidare parte dell'attuazione del programma agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Or. fr

Emendamento 84 **Christelle Lechevalier**

Proposta di regolamento **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le ***priorità comuni in materia di capacità***

Emendamento

(7) Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le iniziative di collaborazione su base

di difesa a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

nazionale, gli Stati membri definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

Or. fr

Emendamento 85
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e definiscono le specifiche tecniche del progetto. ***Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.***

Emendamento

(7) Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa ***nella cooperazione strutturata permanente*** a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e definiscono le specifiche tecniche del progetto.

Or. en

Motivazione

Il responsabile del progetto dovrebbe essere nominato nell'ambito del consorzio; una terza parte non è auspicabile, in quanto minerebbe l'efficienza.

Emendamento 86
Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti *militari* e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

Emendamento

(7) Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti di *sicurezza e difesa* e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

Or. en

Emendamento 87
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Edouard Martin, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti *militari* e definiscono le specifiche

Emendamento

(7) Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti *nel settore della difesa e*

tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

Or. en

Emendamento 88

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Viste le specificità del settore, ***in pratica*** nessun progetto di collaborazione tra imprese ***sarà*** avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa ***a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale***, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

Emendamento

(7) Viste le specificità del settore, nessun progetto di collaborazione tra imprese ***dovrebbe essere*** avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa ***tramite il piano di sviluppo delle capacità, nel contesto della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)***, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 89

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il contributo finanziario dell'Unione, che deve essere ricavato dal suo bilancio amministrativo esistente, sarà disponibile esclusivamente a sostegno di azioni di natura amministrativa e organizzativa, necessarie all'istituzione degli opportuni meccanismi di cooperazione per lo sviluppo e l'attuazione del programma; le azioni realizzate nell'ambito dello stesso programma sono interamente finanziate dagli Stati membri e, ove opportuno, dal meccanismo Athena; dato che lo scopo è consentire di spendere in modo più efficiente gli investimenti disponibili negli Stati membri, i finanziamenti per i progetti nell'ambito del programma non dovrebbero essere ricavati in nessuno caso dai programmi esistenti dell'UE istituiti nell'ambito del QFP;

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 90
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nel caso in cui un'azione sostenuta dal programma sia gestita da un responsabile di progetto nominato dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe informare il responsabile del progetto prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il responsabile del progetto dovrebbe essere nominato nell'ambito del consorzio; una terza parte non è auspicabile, in quanto minerebbe l'efficienza.

Emendamento 91
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nel caso in cui un'azione sostenuta dal programma sia gestita da un responsabile di progetto nominato dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe informare il responsabile del progetto prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.

soppresso

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 92

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie, e non dovrebbe incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti destinati alla difesa. Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sulle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di prodotti destinati alla difesa.

soppresso

Or. en

Emendamento 93

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato, Edouard Martin, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie, e non

(9) Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia

dovrebbe incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti destinati alla difesa. Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sulle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di prodotti destinati alla difesa.

di politica di esportazione dei prodotti destinati alla difesa. Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sulle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di prodotti destinati alla difesa, *ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato 1.*

Or. en

Emendamento 94

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) *Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie, e non dovrebbe incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti destinati alla difesa. Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sulle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di prodotti destinati alla difesa.*

Emendamento

(9) *La tecnologia militare o a duplice uso sostenuta dal programma dovrebbe essere esportata solo verso gli alleati della NATO e le nazioni amiche che rispettano pienamente le disposizioni del trattato sul commercio delle armi (ATT). Qualsiasi tecnologia sostenuta dal programma dovrebbe, ove esportata verso paesi terzi, essere conforme agli otto criteri della posizione comune 944/2008/PESC. Gli Stati membri coinvolti in una determinata azione dovrebbero tutti accettare l'esportazione e la Commissione dovrebbe monitorare e riferire in merito all'utilizzo finale e agli utilizzatori finali di tale specifica tecnologia.*

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 95
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il sostegno finanziario dell'Unione non *dovrebbe* incidere sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie, e non dovrebbe incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti destinati alla difesa. Il sostegno finanziario dell'Unione non *dovrebbe* incidere sulle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di prodotti destinati alla difesa.

Emendamento

(9) Il sostegno finanziario dell'Unione non *deve* incidere sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie, e non dovrebbe incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti destinati alla difesa. Il sostegno finanziario dell'Unione non *deve* incidere sulle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di prodotti destinati alla difesa, *come definite dalla decisione 2008/944/PESC*.

Or. fr

Emendamento 96
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

Emendamento

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti. *Ove*

pertinente, i progetti sostenuti dal programma dovrebbero beneficiare dei servizi e delle applicazioni che utilizzano i programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) e/o il programma Copernicus.

Or. en

Emendamento 97

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere **la competitività** dell'industria della difesa dell'Unione **eliminando i** rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

Emendamento

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere **l'integrazione** dell'industria della difesa dell'Unione **assumendo alcuni dei** rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno **nonché gli interventi finalizzati alla conversione delle linee di produzione militare in linee di produzione civile** dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

Or. en

Emendamento 98

Dominique Riquet, Kaja Kallas

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

Emendamento

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione *in particolare dell'interoperabilità* dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

Or. fr

Emendamento 99

Christelle Lechevalier, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

Emendamento

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa *degli Stati membri* dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

Emendamento 100
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione ***eliminando i*** rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. ***Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.***

Emendamento

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione ***assumendo alcuni dei*** rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche ***e norme*** comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe dare la priorità a tecnologie e prodotti nuovi; il programma non dovrebbe correre il rischio di investire nel mero potenziamento di risorse esistenti.

Emendamento 101
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste ***nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione*** eliminando i rischi nella fase di sviluppo

Emendamento

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste ***nell'aumentare il livello di efficienza della cooperazione tra Stati membri anche*** eliminando i rischi nella

dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, **gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno** dovrebbero essere **ammissibili a beneficiarne**. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione dovrebbero essere **tenuti in considerazione ai fini del programma**. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 102 **David Borrelli, Dario Tamburrano**

Proposta di regolamento **Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione **eliminando** i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere

Emendamento

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione **limitando** i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere

ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

Or. it

Emendamento 103

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno due diversi Stati membri.

Emendamento

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno due diversi Stati membri; ***il numero degli Stati membri coinvolti e l'impatto del settore interessato dovrebbero essere tenuti in considerazione nella valutazione delle proposte di azioni (ad esempio, non tutti gli Stati membri hanno necessariamente attività in ogni settore della difesa, ma sono tutti interessati dalla ciberdifesa).***

Or. fr

Emendamento 104

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al

Emendamento

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al

finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno **tre** imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno **due** diversi Stati membri.

finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno **quattro** imprese cooperanti tra loro, **di cui preferibilmente due PMI**, e con sede in almeno **quattro** diversi Stati membri, **tenendo in considerazione anche il principio del bilanciamento geografico**.

Or. it

Emendamento 105

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno **tre** imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno **due** diversi Stati membri.

Emendamento

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno **quattro** imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno **tre** diversi Stati membri. **Tale norma non si applica alle azioni a sostegno della conversione della produzione militare in civile.**

Or. en

Emendamento 106

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma

Emendamento

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma

solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno *due* diversi Stati membri.

solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno *tre* diversi Stati membri.

Or. en

Emendamento 107
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno *due* diversi Stati membri.

Emendamento

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno *tre* diversi Stati membri.

Or. en

Emendamento 108
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno *due* diversi Stati membri.

Emendamento

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno *tre* diversi Stati membri.

Or. en

Emendamento 109

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno **due** diversi Stati membri.

Emendamento

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno **tre** diversi Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il bilancio dell'UE dovrebbe essere utilizzato nel settore dell'industria della difesa per incentivare l'attuazione di programmi di cooperazione multilaterale, non solo di programmi bilaterali. Pertanto è necessario un minimo di tre Stati.

Emendamento 110

Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno **due** diversi Stati membri.

Emendamento

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno **tre** diversi Stati membri.

Or. fr

Emendamento 111
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno **tre** imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno **due** diversi Stati membri.

Emendamento

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno **otto** imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno **sei** diversi Stati membri.

Or. en

Motivazione

Basse soglie di partecipazione non presentano alcun incentivo alla formazione di nuove strutture di cooperazione.

Emendamento 112
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra **imprese in tutti** gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere **ammissibile al finanziamento** nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno **tre** imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno **due** diversi Stati membri.

Emendamento

(11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere **considerata** nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno **quattro** imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno **tre** diversi Stati membri.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli

Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 113

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La collaborazione transfrontaliera per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche tecniche comuni. La mancanza o il limitato livello di specifiche tecniche comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione per beneficiare del sostegno dell'Unione nell'ambito del programma. Anche le azioni volte a sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.

Emendamento

(12) La collaborazione transfrontaliera per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche tecniche comuni. La mancanza o il limitato livello di specifiche tecniche comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione per beneficiare del sostegno **amministrativo** dell'Unione nell'ambito del programma. Anche le azioni volte a sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 114

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Răzvan Popa, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La collaborazione transfrontaliera per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche tecniche comuni. La mancanza o il limitato livello di specifiche tecniche comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione per beneficiare del sostegno dell'Unione nell'ambito del programma. Anche le azioni volte a sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.

Emendamento

(12) La collaborazione transfrontaliera per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche tecniche comuni. La mancanza o il limitato livello di specifiche tecniche comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando **duplicazioni e** ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione per beneficiare del sostegno dell'Unione nell'ambito del programma. Anche le azioni volte a sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 115
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La collaborazione transfrontaliera per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche tecniche comuni. La mancanza o il limitato livello di specifiche tecniche comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione per beneficiare del sostegno dell'Unione nell'ambito del programma. Anche le azioni volte a sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.

Emendamento

(12) La collaborazione transfrontaliera per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche tecniche **e norme** comuni. La mancanza o il limitato livello di specifiche tecniche comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione per beneficiare del sostegno dell'Unione nell'ambito del programma. Anche le azioni volte a sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.

Motivazione

Le norme sono molto importanti per la cooperazione, rafforzano l'interoperabilità e consentono risparmi.

Emendamento 116

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento**Considerando 13***Testo della Commissione*

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, **solo** i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. ***Visto che lo scopo del programma è migliorare la competitività globale dell'industria della difesa dell'Unione, è importante applicare il potenziale industriale e di ricerca di tutti gli Stati membri. Il programma tiene conto delle differenze economiche e sociali nello sviluppo delle entità che formano l'industria della difesa e che hanno avuto conseguenze sull'attuale livello di integrazione in seno al settore e sulle specifiche caratteristiche delle entità, compreso il loro assetto proprietario. Pertanto, un'impresa costituita nell'Unione, ma controllata da Stati non membri dell'UE o da entità non appartenenti all'UE, è ammissibile a condizione che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e di tutti i suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE, e qualora lo Stato membro in cui è ubicata l'entità fornisca agli altri Stati membri garanzie sufficienti in merito.*** Inoltre, al fine di garantire la

tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 117
Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. ***Tuttavia, per casi particolari nei quali le imprese situate nell'UE siano controllate da Stati non membri dell'UE o da entità non appartenenti all'UE, tali imprese possono essere ammissibili se lo Stato membro in cui sono situate fornisce sufficienti garanzie, conformemente a procedure nazionali efficaci o a intese contrattuali, che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE.*** Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi e né essere soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi, imprese o enti

pubblici di paesi terzi, *a meno che tale infrastruttura non sia indisponibile nell'Unione europea e il suo utilizzo non metta a repentaglio la sicurezza dell'Unione.*

Or. en

Emendamento 118

Christian Ehler, Michael Gahler, Norbert Lins, Sven Schulze

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira *alla graduale definizione di una politica comune in materia di difesa e* a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi. *Tuttavia, per casi particolari nei quali le imprese situate nell'UE siano controllate da Stati non membri dell'UE o da entità non appartenenti all'UE, tali imprese possono essere ammissibili se lo Stato membro in cui sono situate fornisce sufficienti garanzie che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE, anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB).*

Motivazione

Nella gestione del programma è necessario essere realistici circa il fatto che alcune tecnologie non sono più sotto il controllo di industrie dei paesi dell'UE. Pertanto devono essere fornite garanzie sufficienti che un rigoroso non coinvolgimento da parte dell'UE non metta a repentaglio gli interessi e la competitività dell'Unione.

Emendamento 119**Massimiliano Salini, Lara Comi****Proposta di regolamento****Considerando 13***Testo della Commissione*

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. ***Tuttavia, le imprese controllate da Stati non membri dell'UE o da entità non appartenenti all'UE possono anch'esse essere ammissibili come beneficiarie se lo Stato membro in cui sono situate garantisce, conformemente a procedure nazionali efficaci o a intese contrattuali, che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE.*** Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi e né essere soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi, imprese o enti pubblici di paesi terzi, ***a meno che tale infrastruttura non sia indisponibile***

nell'Unione europea e il suo utilizzo non metta a repentaglio la sicurezza dell'Unione.

Or. en

Emendamento 120
Patrizia Toia, Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi. ***Tuttavia, per casi particolari nei quali le imprese situate nell'UE siano controllate da paesi non membri dell'UE o da entità non appartenenti all'UE, tali imprese possono essere ammissibili se lo Stato membro in cui sono situate fornisce sufficienti garanzie che ciò non violi gli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE.***

Or. en

Emendamento 121
Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. ***Tuttavia, le imprese controllate da Stati non membri dell'UE o da entità non appartenenti all'UE potrebbero essere ammissibili come beneficiarie se lo Stato membro in cui sono situate fornisce garanzie che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.*** Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di ***difesa e*** sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi. ***Le risorse materiali, immateriali e umane dovrebbero poter essere utilizzate liberamente e senza restrizioni rispetto a Stati terzi.***

Or. en

Emendamento 122
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno.

Inoltre, *al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.*

Inoltre, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma *dovrebbero, in linea di principio, essere situati sul territorio dell'Unione europea. Le imprese europee di proprietà di entità non appartenenti all'UE dovrebbero essere dotate di strutture di gestione nell'UE e disporre di un'autorizzazione del governo dello Stato membro in cui sono situate. Prima della firma dell'accordo di finanziamento, i beneficiari dovrebbero identificare tutti gli elementi e le infrastrutture pertinenti da utilizzare nell'azione. I beneficiari dovrebbero prendere in considerazione anche le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento.*

Or. en

Emendamento 123

Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione *attraverso la promozione dello sviluppo di capacità congiunte e di partenariati strategici con paesi terzi in Europa*, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini, *attraverso meccanismi di controllo istituiti dallo Stato membro interessato, e che non siano in misura determinante sotto l'effettivo controllo di un paese terzo*, dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le

risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 124
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno finanziario. ***Anche le imprese stabilite al di fuori dell'Unione dovrebbero poter partecipare, se sono stabilite in un paese terzo identificato nel programma di lavoro.*** Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi ***che non siano identificati nel programma di lavoro.***

Or. en

Motivazione

È importante mantenere una certa flessibilità per quanto riguarda la partecipazione di imprese stabilite in paesi terzi, se ciò va a beneficio del progetto europeo. Cfr. anche l'emendamento seguente.

Emendamento 125

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la **competitività dell'**industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai **beneficiari** e dai subappaltatori in azioni **finanziate** nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la **cooperazione degli Stati membri per consentire miglioramenti in termini di efficienza nell'**industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai **partecipanti** e dai subappaltatori in azioni **sostenute** nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi **né essere soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi, imprese o enti pubblici di paesi terzi.**

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 126

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Dan Nica

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi ***né essere soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi che non rispettano gli interessi in materia di sicurezza e di difesa degli Stati membri e dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 127
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ***ed*** effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno finanziario. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione ***e a consolidare l'autonomia strategica e tecnologica di quest'ultima in materia di difesa,*** solo i soggetti stabiliti nell'Unione ***detenuti per oltre il 50 % o*** effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le

essere situati sul territorio di paesi terzi.

risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Or. fr

Motivazione

Viene ripreso, in primo luogo, l'emendamento del relatore, aggiungendo l'"autonomia tecnologica" a quella strategica.

Emendamento 128

Christelle Lechevalier, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa **dell'**Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno finanziario. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa **nell'**Unione **europea**, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno finanziario. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 129

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare **la competitività** dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare **l'integrazione** dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 130
Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione **ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini** dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione **e con una struttura di gestione esecutiva effettiva** dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 131
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma *non* devono essere *situati sul territorio di paesi terzi*.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma devono essere *situati negli Stati membri*.

Or. it

Emendamento 132
Sven Schulze, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I beneficiari e i loro subappaltatori non dovrebbero in linea di principio essere soggetti a controlli da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi. Tuttavia, per casi particolari nei quali le imprese situate nell'Unione siano controllate da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo, tali imprese possono essere ammissibili se lo Stato membro in cui sono situate fornisce sufficienti garanzie che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e

di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea, anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea. Ai soli fini del presente regolamento, per entità di un paese terzo si dovrebbe intendere una persona giuridica stabilita al di fuori dell'Unione o dotata di strutture di gestione esecutiva al di fuori dell'Unione o una persona giuridica che si trova sotto il controllo di un paese terzo, di un cittadino di un paese terzo o di un'altra entità di un paese terzo. Il controllo dovrebbe essere definito come la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'impresa. Prima della firma dell'accordo di finanziamento, i beneficiari dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo agli elementi e all'infrastruttura da utilizzare nell'azione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 133

Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Ai fini delle azioni finanziate nell'ambito del programma i beneficiari e i loro subappaltatori non dovrebbero essere soggetti al controllo di Stati non membri dell'UE o di entità non appartenenti all'UE. Il controllo dovrebbe essere definito come la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'impresa. Al fine di stabilire il controllo di un'impresa, è necessario determinare il luogo e le modalità dell'adozione delle decisioni commerciali strategiche. Ciò

presuppone un'analisi della governance dell'impresa, che dovrebbe essere condotta avendo una visione generale del funzionamento della stessa, compresi i suoi rapporti commerciali e mercati principali, nonché i meccanismi di controllo di cui dispone lo Stato membro interessato. È anche necessario esaminare altri aspetti suscettibili di influenzare il processo decisionale relativo a questioni economiche strategiche, quali la composizione del consiglio di amministrazione e della struttura di gestione esecutiva, i diritti degli azionisti, i legami finanziari e la cooperazione commerciale tra l'impresa ed eventuali azionisti di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 134
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per valutare il controllo realmente europeo di un'impresa occorre accertare se equamente gli Stati membri o i loro cittadini esercitano un'influenza decisiva sulla gestione dell'impresa interessata. È inoltre importante determinare il luogo e le modalità dell'adozione delle decisioni commerciali strategiche. Ciò presuppone un'analisi della governance dell'impresa circa il suo funzionamento generale. È anche necessario esaminare altri aspetti suscettibili di influenzare il processo decisionale relativo a questioni strategiche, quali i diritti degli azionisti, i legami finanziari e la cooperazione commerciale tra l'impresa e azionisti di paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 135

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Ai fini del presente regolamento, qualunque entità che svolga un'attività economica, ossia un'attività consistente nell'offerta di beni o servizi in un dato mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle sue fonti di finanziamento, è considerata un'impresa. Per essere ammissibili, non è richiesto lo scopo di lucro né sono esclusi per definizione gli organismi pubblici^{1 bis}.

^{1 bis} Comunicazione della Commissione relativa alla nozione di imprese comuni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

Or. en

Emendamento 136

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Poiché, generalmente, la ricerca e l'innovazione ottengono vantaggi dall'apertura nei confronti dei paesi terzi, il programma dovrebbe mirare a promuovere sinergie con i paesi terzi qualora ciò serva a conseguire gli obiettivi. Se del caso, in particolare per salvaguardare gli interessi europei in

materia di proprietà intellettuale, può essere adottato un approccio più cauto.

Or. en

Emendamento 137

Michał Boni, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Nei casi in cui non esistano soluzioni alternative nell'Unione, i beneficiari possono impiegare tecnologie, prodotti o risorse non situati nel territorio dell'UE.

Or. en

Emendamento 138

Michał Boni, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I beneficiari possono collaborare a progetti situati al di fuori del territorio dell'UE e finanziati nell'ambito del programma, a condizione che ciò non abbia ripercussioni negative sugli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 139

Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore tasso di finanziamento.

soppresso

Or. fr

Emendamento 140
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore tasso di finanziamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il programma dovrebbe restare non discriminatorio a tale riguardo e incentivare la cooperazione con i nuovi Stati membri.

Emendamento 141
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore tasso di finanziamento.

Emendamento

(14) Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore tasso di finanziamento. ***Tutti i progetti saranno utilizzati per valutare la possibilità di aumentare il numero minimo di Stati membri nell'ambito di qualsiasi programma futuro.***

Or. en

Emendamento 142

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore tasso di finanziamento.

Emendamento

(14) Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti, ***e soprattutto i progetti con notevole partecipazione di PMI e imprese a media capitalizzazione, in particolare PMI transfrontaliere,***

dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore tasso di finanziamento.

Or. en

Emendamento 143

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore *tasso di finanziamento*.

Emendamento

(14) Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore *sostegno amministrativo da parte della Commissione*.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 144

Patrizia Toia, Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14) *Le azioni ammissibili, sviluppate con un notevole coinvolgimento di PMI, che sostengono l'apertura della catena di approvvigionamento, contribuiscono direttamente agli obiettivi del programma.*

Or. en

Emendamento 145
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) *Se un consorzio di imprese desidera partecipare ad un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, il consorzio deve nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da punto di contatto con la Commissione.*

soppresso

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 146
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Se un consorzio di imprese desidera partecipare ad un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, il consorzio deve nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da punto di contatto con la Commissione.

Emendamento

(15) ***In ogni caso, il consorzio dovrebbe nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da punto di contatto con la Commissione.*** Se un consorzio di imprese desidera partecipare ad un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, il consorzio deve nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da punto di contatto con la Commissione.

Or. en

Emendamento 147
Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Se un consorzio di imprese desidera partecipare ad un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, il consorzio deve nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da punto di contatto con la Commissione.

Emendamento

(15) Se un consorzio di imprese desidera partecipare ad un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, il consorzio deve nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da punto di contatto con la Commissione ***e che riferirà periodicamente alle istituzioni dell'UE in merito allo stato delle azioni finanziate nell'ambito del programma.***

Or. en

Emendamento 148
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. *Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.*

Emendamento

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe ***consentire di mantenere e sviluppare le competenze e il know-how dell'industria della difesa dell'Unione e contribuire al rafforzamento della sua indipendenza tecnologica e industriale. Dovrebbe*** avvenire, ***inoltre***, in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. ***Sull'importanza di garantire la disponibilità delle capacità essenziali e di colmare le carenze critiche grazie a progetti concreti in settori quali gli aerei pilotati a distanza, la capacità di rifornimento in volo, le telecomunicazioni satellitari e il ciberspazio ha insistito il Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013. Nella comunicazione del 30 novembre 2016 dal titolo "Piano d'azione europeo in materia di difesa", la Commissione ha posto l'accento sulla necessità di ottimizzare le sinergie tra i settori civile e militare, segnatamente in materia di politica spaziale, cibersicurezza, ciberdifesa e sicurezza marittima.*** Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata.

Emendamento 149**Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak****Proposta di regolamento****Considerando 16***Testo della Commissione*

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. ***Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.***

Emendamento

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. ***La dichiarazione UE-NATO ha insistito sull'importanza di garantire la disponibilità delle capacità essenziali e di colmare le carenze critiche grazie a progetti in settori quali la conservazione di infrastrutture critiche e il rafforzamento della resilienza contro minacce ibride e informatiche. Altri documenti dell'UE e della NATO suggeriscono, inoltre, la necessità di sviluppare i trasporti strategici.*** Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. ***Per evitare la duplicazione delle azioni e considerato l'impegno congiunto per lo sviluppo di capacità di difesa coerenti, complementari e interoperabili degli Stati membri dell'UE e degli alleati NATO, come sottolineato nella dichiarazione di Varsavia del 2016, le iniziative guidate dalla NATO e gli altri programmi di cooperazione a livello***

regionale o internazionale che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione **dovranno essere tenuti in considerazione ai fini della definizione delle priorità in materia di capacità di difesa da parte degli Stati membri e nella procedura di aggiudicazione.**

Or. en

Emendamento 150
Dominique Riquet, Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. ***Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.***

Emendamento

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. ***Il Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 ha insistito sull'importanza di garantire la disponibilità delle capacità essenziali e di colmare le carenze critiche grazie a progetti concreti in settori quali, ad esempio, gli aerei pilotati a distanza, la capacità di rifornimento in volo, le telecomunicazioni satellitari e il ciberspazio. Inoltre, nella comunicazione del 30 novembre 2016 dal titolo "Piano d'azione europeo in materia di difesa", la Commissione ha posto l'accento sulla necessità di ottimizzare le sinergie tra i settori civile e militare, segnatamente in materia di politica spaziale, cibersicurezza, ciberdifesa e sicurezza***

marittima. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata, *come quella sottoscritta da 23 Stati membri il 13 novembre 2017.*

Or. fr

Motivazione

Viene ripreso l'emendamento del relatore, modificando l'elenco non esaustivo con l'aggiunta di "ad esempio" e aggiungendo un riferimento all'accordo firmato a novembre nel contesto della cooperazione strutturata permanente tra 23 Stati membri.

Emendamento 151

Michał Boni, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o

Emendamento

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. ***I piani di attuazione nazionali PESCO degli Stati membri in cui figurano azioni concrete dovrebbero***

internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

essere coordinati con il programma. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 152 **Clare Moody**

Proposta di regolamento **Considerando 16**

Testo della Commissione

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che *servono* gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Emendamento

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che *servano* gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione *e che non impediscano, in linea di principio, la partecipazione di nessuno Stato membro, almeno a livello di subcontraente.*

Or. en

Motivazione

Questa limitazione risulterebbe molto restrittiva, dato che alcuni programmi NATO complessi sono pertinenti solo per un piccolo numero di membri della NATO, che dispongono delle tecnologie e dei bilanci idonei per partecipare a livello di beneficiari. Inoltre, alcuni Stati dell'UE non sono membri della NATO. Per evitare di escludere del tutto i programmi della NATO, il testo è stato modificato per garantire che non sussistano limitazioni tali da impedire la partecipazione di subcontraenti competitivi da qualunque paese dell'UE.

Emendamento 153

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. ***Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.***

Emendamento

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione, ***come definiti oggettivamente nel contesto della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).*** Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri ***nel contesto della PSDC*** dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 154

Gunnar Hökmark, Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che *servono* gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Emendamento

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che *servano* gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione **e che non impediscano la partecipazione di nessuno Stato membro.**

Emendamento 155**Christelle Lechevalier, Angelo Ciocca****Proposta di regolamento****Considerando 16***Testo della Commissione*

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa *dell'*Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Emendamento

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa *nell'*Unione *europea* dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 156**Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica****Proposta di regolamento****Considerando 16**

Testo della Commissione

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso **possono** essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Emendamento

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso **dovrebbero** essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 157
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri

Emendamento

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri

di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. *Se del caso possono* essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. *Dovrebbero* essere prese in considerazione *anche altre* iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 158

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per raggiungere gli obiettivi del programma occorre applicare il potenziale industriale e di ricerca di tutti gli Stati membri. Pertanto è necessario evitare una concentrazione della cooperazione nell'industria della difesa, che farebbe emergere reti chiuse di partner ed escluderebbe il potenziale delle imprese di altre regioni. In questo modo, il programma riflette sugli insegnamenti appresi grazie ad altri programmi dell'UE come Orizzonte 2020, che ha rafforzato i rapporti esistenti nei gruppi di vecchi partner e ha escluso i nuovi entranti dai consorzi, come evidenziato dalla ripartizione disuguale dei finanziamenti del programma. Il contributo del progetto allo sviluppo della cooperazione tra nuovi partner dovrebbe essere pertanto tenuto in considerazione nei criteri di

aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 159

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) *Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate, uno dei criteri di aggiudicazione dovrebbe essere l'impegno degli Stati membri a contribuire con efficacia al loro finanziamento.*

Emendamento

(17) *Gli Stati membri dovrebbero valutare se ricorrere al già esistente meccanismo intergovernativo ATHENA della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) per cofinanziare le azioni nell'ambito del programma.*

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 160

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività

Emendamento

(18) Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività

dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione. ***Considerata l'importanza economica delle esportazioni di paesi terzi per le imprese europee della difesa e le conseguenze sulle loro capacità e decisioni in materia di investimenti, l'impegno dei paesi terzi di acquistare il prodotto finale o la tecnologia dovrebbe fungere da criterio di aggiudicazione, a condizione che l'esportazione del prodotto o della tecnologia in questione non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e di tutti gli Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE. Si dovrebbe applicare, di conseguenza, il regime di controllo delle esportazioni dell'UE disciplinato dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio e dalla posizione comune.***

Or. en

Emendamento 161
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali,

Emendamento

(18) Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali,

possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione. ***In ogni caso, i requisiti della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} dovrebbero essere pienamente rispettati, compresi i principi della trasparenza e della non discriminazione; eventuali eccezioni devono essere consentite solo nello stretto quadro di tale direttiva.***

^{1 bis} Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

Or. en

Motivazione

Il criterio di aggiudicazione proposto dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), non deve essere frainteso: è necessario che vi sia chiarezza circa l'applicazione della direttiva sugli appalti nel settore della difesa.

Emendamento 162

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per garantire che le azioni ***finanziate*** contribuiscano alla ***competitività*** dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a

Emendamento

(18) Per garantire che le azioni contribuiscano alla ***maggiore efficienza*** dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a

produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione. ***Per ridurre le distorsioni del mercato nel settore della difesa, che spesso ostacolano l'efficienza dei progetti, è essenziale non sovvenzionare l'industria della difesa con i fondi dell'UE.***

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 163

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

Emendamento

(18) Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda, ***anche nel caso delle tecnologie a duplice uso.*** Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

Or. fr

Emendamento 164

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 165

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la

realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire **la totalità** dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire **l'80 %** dei costi ammissibili nella fase di sviluppo, **fatto salvo il finanziamento degli studi e delle misure di accompagnamento, che potrebbe coprire la totalità del costo dell'azione.**

Or. it

Emendamento 166
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque **coprire la totalità** dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

Emendamento

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque **che l'Unione coprisse sino al 50 %** dei costi ammissibili nella fase di sviluppo **e il 100 % quando si tratti di azioni intraprese da PMI.**

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non motiva a sufficienza il fatto che tutte le azioni ammissibili, ad eccezione della creazioni di prototipi, sono finanziate sino al 100 %. Il relatore propone una percentuale di finanziamento inferiore; l'altra parte dovrebbe essere coperta dagli Stati membri o dalle imprese. Tuttavia, al fine di sostenere le PMI operanti nel settore della difesa e, in particolare, il loro accesso ai mercati transfrontalieri e la loro integrazione nelle catene di approvvigionamento europee, il finanziamento al 100 % di tali azioni dovrebbe essere reso possibile quando esse siano intraprese da PMI.

Emendamento 167
Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire **la totalità** dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

Emendamento

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire **fino al 50 %** dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

Or. en

Emendamento 168
Massimiliano Salini, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi **ammissibili** totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

Emendamento

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.

Or. en

Emendamento 169
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni *occorrerebbe comunque coprire la totalità* dei costi *ammissibili* nella fase di sviluppo.

Emendamento

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni *si potrebbe coprire fino al 50 %* dei costi *totali* nella fase di sviluppo.

Or. en

Emendamento 170
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi *ammissibili* totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni *occorrerebbe comunque coprire la totalità* dei costi *ammissibili* nella fase di sviluppo.

Emendamento

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni *occorrerebbe comunque coprire la totalità* dei costi nella fase di sviluppo.

Or. en

Motivazione

Per allinearlo all'articolo 11, paragrafo 1, che prevede espressamente la copertura della totalità dei costi.

Emendamento 171
Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, la Commissione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari.

Emendamento

(20) Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, la Commissione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari. ***Inoltre, i risultati delle azioni finanziate a titolo del programma non dovrebbero essere soggetti a restrizioni di alcun tipo da parte di uno Stato terzo o di un'entità non unionale.***

Or. en

Emendamento 172

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) ***Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo***, la Commissione ***non*** dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale ***dai*** beneficiari.

Emendamento

(20) La Commissione dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale ***tra la Commissione e i*** beneficiari.

Or. en

Emendamento 173

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare **la competitività** del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, la Commissione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni **finanziate**. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai **beneficiari**.

Emendamento

(20) Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare **l'efficiente cooperazione all'interno** del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, la Commissione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni **sostenute**. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai **partecipanti**.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 174
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, **la Commissione** non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni

Emendamento

(20) Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, **l'Unione** non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate.

finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari.

Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari.

Or. fr

Emendamento 175

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione ***nonché all'istituzione di reti tra regioni europee collegate alla difesa; sarebbe opportuno prevedere un aiuto specifico per le PMI e le imprese a media capitalizzazione del settore della difesa che affrontano la concorrenza mondiale; il sostegno finanziario all'innovazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione deve essere consolidato nel tempo, per agevolare il passaggio dalla ricerca allo sviluppo, prestando particolare attenzione alle tecnologie a duplice uso militare e civile. Per***

rafforzare le sinergie, inoltre, si deve realizzare a livello europeo una vera e propria catena di partenariato tra i diversi attori dello sviluppo delle PMI ovvero grandi capicommesse industriali, attori regionali, attori nazionali e attori europei. È inoltre necessario sviluppare programmi di formazione specifici per consentire all'UE di disporre della manodopera necessaria a stimolare le capacità tecnologiche e generare innovazione.

Or. fr

Emendamento 176

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"), ***poiché la stretta cooperazione tra i governi (in qualità di clienti unici), le industrie (quali fornitori principali) e le organizzazioni che si occupano di ricerca e tecnologia dei vari Stati membri è essenziale per la riuscita del programma.*** Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione

transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione. ***La percentuale del bilancio complessivo dovrebbe includere anche le imprese a media capitalizzazione (midcap) che, ai fini del presente regolamento e fatte salve le decisioni per il dopo 2020, sono da intendersi come entità con un massimo di 3 000 dipendenti, il cui numero di effettivi è calcolato a norma degli articoli da 3 a 6 del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e che non sono PMI. L'inclusione delle imprese a media capitalizzazione in tale percentuale del bilancio complessivo, tuttavia, non dovrebbe andare a scapito del sostegno finanziario concesso alle PMI.***

Or. en

Emendamento 177
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) ***La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma").*** Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione

Emendamento

(21) ***È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti***

transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI e le imprese a media capitalizzazione (*midcap*), considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle *midcap* e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

Or. fr

Emendamento 178

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). *Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è*

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). È importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 179

Christian Ehler, Michael Gahler, Sven Schulze

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta **detta** partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, **una percentuale** del bilancio

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta **una** partecipazione transfrontaliera delle PMI **aperta, non discriminatoria e trasparente** e che, di

complessivo sia **destinata** a tale azione.

conseguenza, **almeno il 10 %** del bilancio complessivo sia **destinato** a tale azione, **che consentirà alle PMI di essere incluse nelle catene del valore dei progetti previsti.**

Or. en

Motivazione

Solo l'integrazione delle PMI nelle catene del valore transfrontaliere garantirà i necessari mutamenti strutturali nella base industriale e tecnologica di difesa europea.

Emendamento 180

Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta **detta** partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, **una percentuale** del bilancio complessivo sia **destinata** a tale azione.

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta **una** partecipazione transfrontaliera delle PMI **aperta, non discriminatoria e trasparente** e che, di conseguenza, **almeno il 10 %** del bilancio complessivo sia **destinato** a tale azione. **Alle PMI dovrebbe essere dedicata una categoria specifica di progetti.**

Or. en

Emendamento 181

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, **e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale**, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta **detta** partecipazione **transfrontaliera** delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta **la** partecipazione delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

Or. en

Emendamento 182

Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito

denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta *detta* partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, *una percentuale* del bilancio complessivo sia *destinata* a tale azione.

denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta *in modo aperto, non discriminatorio e trasparente la* partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, *almeno il 15 %* del bilancio complessivo sia *destinato* a tale azione.

Or. en

Emendamento 183 **Christelle Lechevalier**

Proposta di regolamento **Considerando 21**

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta *detta* partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, *una percentuale* del bilancio

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta *detta* partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, *almeno il 30 %* del bilancio

complessivo sia *destinata* a tale azione.

complessivo sia *destinato* a tale azione.

Or. fr

Emendamento 184
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta *detta* partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta *la* partecipazione delle PMI, *anche* transfrontaliera, e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

Or. en

Emendamento 185
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Răzvan Popa, José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in

linea con gli obiettivi del programma.
Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma").
Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, **una percentuale** del bilancio complessivo sia **destinata** a tale azione.

linea con gli obiettivi del programma.
Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma").
Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, **almeno il 15 %** del bilancio complessivo sia **destinato** a tale azione.

Or. en

Emendamento 186
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro **pluriennale** in linea con gli obiettivi del programma.
Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma").
Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro **biennale** in linea con gli obiettivi del programma.
Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma").
Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di

conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.

Or. en

Motivazione

Il programma copre solo gli anni 2019-2020.

Emendamento 187

Christian Ehler, Michael Gahler, Sven Schulze

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Tutte le azioni nell'ambito del programma coinvolgono entità di almeno due Stati membri. L'uso di un sistema di licenze generali di trasferimento ai fini del programma ridurrebbe in modo significativo i costi amministrativi derivanti dai trasferimenti tra i partecipanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pubblicare licenze generali di trasferimento relative al programma in esame. Ove necessario ai fini dell'efficacia del programma, le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione nonché i responsabili dei progetti dovrebbero essere inclusi in tali licenze.

Or. en

Motivazione

Poiché le azioni del programma coinvolgono entità di almeno due Stati membri, l'uso di licenze generali per il programma ridurrebbe in modo significativo gli oneri amministrativi dei trasferimenti tra i partecipanti, in particolare PMI. Per il trasferimento di informazioni relative a prodotti per la difesa, la Commissione, l'AED e i responsabili dei progetti riceveranno informazioni generali che saranno controllate all'esportazione. In questi casi, la licenza generale di trasferimento dovrebbe includere anche i trasferimenti verso tali istituzioni ed entità.

Emendamento 188
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per garantire la riuscita del programma, la Commissione dovrebbe cercare di mantenere un dialogo con un'ampia gamma di settori industriali europei, comprese le PMI e i fornitori non tradizionali del settore della difesa.

Or. en

Emendamento 189
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa dell'Agenzia europea per la difesa, le sarà conferito lo status di osservatore nel comitato degli Stati membri. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe assistere il comitato degli Stati membri.

soppresso

Or. fr

Emendamento 190
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Al fine di beneficiare delle

(22) Al fine di beneficiare delle

competenze nel settore della difesa dell'Agenzia europea per la difesa, *le* sarà conferito lo status di *osservatore* nel comitato degli Stati membri. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe assistere il comitato degli Stati membri.

competenze nel settore della difesa dell'Agenzia europea per la difesa *e di facilitare la complementarietà tra i progetti realizzati a livello europeo e a livello NATO, all'Agenzia europea per la difesa e alla NATO* sarà conferito lo status di *osservatori* nel comitato degli Stati membri. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe assistere il comitato degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 191
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa dell'Agenzia europea per la difesa, le sarà conferito lo status di osservatore nel comitato *degli Stati membri*. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe assistere il comitato *degli Stati membri*.

Emendamento

(22) Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa dell'Agenzia europea per la difesa, le sarà conferito lo status di osservatore nel comitato *del programma*. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe assistere il comitato *del programma*.

Or. en

Motivazione

Emendamento tecnico alla luce del testo adottato per il considerando 21.

Emendamento 192
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

(23) Per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione o gli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbero organizzare bandi di gara, come previsto dallo stesso regolamento. Dopo la valutazione delle proposte ricevute, effettuata con l'aiuto di esperti indipendenti, la Commissione selezionerà le azioni che saranno finanziate nell'ambito del programma. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

soppresso

⁷ **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.**

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 193

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione o gli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbero organizzare bandi di gara, come previsto dallo stesso regolamento. Dopo la valutazione delle proposte ricevute, effettuata con l'aiuto di esperti **indipendenti**, la Commissione selezionerà le azioni che saranno finanziate nell'ambito del programma. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze **di esecuzione** alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di

Emendamento

(23) Per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione o gli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbero organizzare bandi di gara, come previsto dallo stesso regolamento. Dopo la valutazione delle proposte ricevute, effettuata con l'aiuto di **una commissione di** esperti **selezionati in modo indipendente e trasparente, compresi esperti del Parlamento europeo, della Commissione e della difesa, provenienti da ambienti accademici, gruppi di riflessione e altre parti interessate, esclusi i rappresentanti delle imprese della difesa, per evitare distorsioni**, la Commissione selezionerà le azioni che saranno finanziate nell'ambito del programma. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze **delegate** alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché **competenze di esecuzione per** la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di

esecuzione attribuite alla Commissione.

esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. en

Emendamento 194
Christelle Lechevalier, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione o gli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbero organizzare bandi di gara, come previsto dallo stesso regolamento. Dopo la valutazione delle proposte ricevute, effettuata con l'aiuto di esperti indipendenti, la Commissione selezionerà le azioni che saranno finanziate nell'ambito del programma. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento

(23) Per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione o gli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbero organizzare bandi di gara, come previsto dallo stesso regolamento. Dopo la valutazione delle proposte ricevute, effettuata con l'aiuto di esperti indipendenti **la cui selezione sarà convalidata dal Consiglio dell'Unione europea**, la Commissione selezionerà le azioni che saranno finanziate nell'ambito del programma. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 195

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione o gli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbero organizzare bandi di gara, come previsto dallo stesso regolamento. Dopo la valutazione delle proposte ricevute, effettuata con l'aiuto di esperti indipendenti, la Commissione selezionerà le azioni che saranno finanziate nell'ambito del programma. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento

(23) Per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione o gli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbero organizzare bandi di gara, come previsto dallo stesso regolamento. Dopo la valutazione delle proposte ricevute, effettuata con l'aiuto di esperti indipendenti **selezionati in modo trasparente**, la Commissione selezionerà le azioni che saranno finanziate nell'ambito del programma. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 196

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Nel monitoraggio e nel controllo delle esportazioni di armi e tecnologie prodotte con i finanziamenti dell'Unione europea a paesi diversi da quelli della NATO, dell'UE e di paesi NATO equivalenti, la Commissione è assistita da un organismo di vigilanza costituito dal Parlamento europeo, dalla Commissione, dal Servizio europeo per l'azione esterna e dagli Stati membri (in seguito denominato "organismo di vigilanza").

Or. en

Emendamento 197

Christelle Lechevalier, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Gli esperti indipendenti che partecipano alla valutazione delle proposte ricevute dalla Commissione nel quadro di tale programma devono essere oggetto di indagini circa eventuali conflitti di interessi o rischi in materia di riservatezza; i risultati di tali indagini devono essere portati a conoscenza dei richiedenti i finanziamenti.

Or. fr

Emendamento 198

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione **delle PMI** alla catena del valore globale.

Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe elaborare **una relazione intermedia di avanzamento entro la fine del primo anno di attuazione e** una relazione di attuazione al termine del programma esaminando **e valutando** le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI **e delle imprese a media capitalizzazione (midcap)** a progetti nell'ambito del programma, nonché la **loro** partecipazione alla catena del valore globale. **La relazione includerà anche informazioni circa l'origine dei beneficiari a titolo del programma. Il futuro programma terrà conto dei risultati delle relazioni degli anni precedenti nonché del progetto pilota e dell'azione preparatoria nonché, in particolare, del contributo del programma alla sicurezza di tutti gli Stati e del suo impatto sull'innovazione e lo sviluppo tecnologico nonché sul bilanciamento delle industrie della difesa in tutti gli Stati membri.**

Or. en

Emendamento 199

Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al

Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al

termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione *delle PMI* alla catena del valore globale.

termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI *e delle midcap* a progetti nell'ambito del programma, nonché la *loro* partecipazione alla catena del valore globale. ***Includerà anche informazioni circa l'origine dei beneficiari. Infine, la relazione dovrebbe proporre, in collegamento con la sezione ricerca del Fondo europeo per la difesa, soluzioni intese a ridurre la dipendenza dell'Unione dai prodotti e dalle tecnologie di entità non unionali identificate, segnatamente al momento della messa in atto del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 200

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Edouard Martin, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. ***La relazione analizzerà*** anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma ***e una relazione intermedia dopo un anno dall'attuazione***, esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. ***Le relazioni analizzeranno*** anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale. ***La relazione intermedia dovrebbe essere presentata al Parlamento europeo e far parte del testo del nuovo programma per il dopo 2020. La relazione di attuazione è presentata al Parlamento europeo.***

Emendamento 201

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe ***monitorare l'attuazione ed*** elaborare una relazione ***intermedia ogni sei mesi e una relazione*** di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale. ***Le relazioni intermedie di avanzamento e la relazione di attuazione alla fine del programma dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo.***

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 202

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione **e di valutazione** al termine **di ogni anno** del programma esaminando **e valutando** le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

Or. en

Emendamento 203

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione **al termine** del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione **e valutazione** del programma **al termine di ogni esercizio finanziario** esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

Or. en

Emendamento 204

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione *delle PMI* alla catena del valore globale.

Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI *e dei partner strategici* a progetti nell'ambito del programma, nonché la *loro* partecipazione *e i loro contributi* alla catena del valore globale.

Or. en

Emendamento 205
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione *transfrontaliera* delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

Or. en

Emendamento 206
Dominique Riquet, Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25) *Nell'ambito dei negoziati del quadro finanziario pluriennale dell'UE dopo il 2020, è necessario fornire un quadro stabile per questo tipo di azioni, attraverso in particolare la definizione di una linea di bilancio propria e di misure di esecuzione adeguate.*

Or. fr

Emendamento 207

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

È istituito un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, (di seguito "il programma") ***per l'azione dell'Unione*** per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

È istituito un ***meccanismo europeo di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, a sostegno dello sviluppo e dell'attuazione di un*** programma europeo ***congiunto*** di sviluppo del settore industriale della difesa, (di seguito "il programma") per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 208

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

*Il programma **persegue** i seguenti obiettivi:*

Emendamento

***Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in modo trasparente per adottare e attuare un programma che persegua** i seguenti obiettivi:*

Or. en

Motivazione

Finora l'Agencia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 209

Gunnar Hökmark, Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo **azioni** nella loro fase di sviluppo;

Emendamento

a) promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione **e consolidare le capacità e l'autonomia strategica di quest'ultima nonché la sua capacità di collaborare con i partner**, sostenendo nella loro fase di sviluppo **azioni realizzate nell'UE**;

Or. en

Emendamento 210
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere **la competitività e** la capacità di innovazione **dell'**industria della difesa **dell'Unione** sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

Emendamento

a) promuovere ***l'autonomia strategica e l'indipendenza tecnologica e industriale dell'Unione nonché*** la capacità di innovazione ***e la competitività della sua*** industria della difesa sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

Or. fr

Emendamento 211
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

Emendamento

a) promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione ***e consolidare l'autonomia strategica di quest'ultima*** sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

Or. en

Emendamento 212
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere la competitività *e* la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

Emendamento

a) promuovere la competitività, la capacità di innovazione *e l'equilibrio* dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo *di tecnologie o prodotti della difesa*;

Or. en

Emendamento 213

Jerzy Buzek, Michał Boni, Marian-Jean Marinescu, Peter Kouroumbashev

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) *promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'*industria della difesa *dell'Unione* sostenendo *azioni* nella loro fase di sviluppo;

Emendamento

a) *garantire una base competitiva, innovativa ed equilibrata per l'*industria della difesa *in tutta l'UE*, sostenendo nella loro fase di sviluppo *azioni realizzate nell'UE*;

Or. en

Emendamento 214

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere *la competitività* e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

Emendamento

a) promuovere *l'integrazione* e la capacità di innovazione, *in particolare nella ciberdifesa*, dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

Or. en

Emendamento 215

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere **la competitività e la capacità di innovazione dell'**industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

Emendamento

a) promuovere **miglioramenti in termini di efficienza da parte degli Stati membri nell'**industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni **congiunte sul territorio dell'Unione** nella loro fase di sviluppo **industriale**;

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 216

András Gyürk

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

Emendamento

a) promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo **su una base equilibrata**;

Or. en

Emendamento 217
Christelle Lechevalier, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa **dell'**Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

Emendamento

a) promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa **nell'**Unione **europea** sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

Or. fr

Emendamento 218
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) *facilitare uno sviluppo equilibrato dell'industria europea della difesa sostenendo la creazione di nuove reti di cooperazione transfrontaliera tra imprese;*

Or. en

Emendamento 219
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese **e le imprese a media capitalizzazione (midcap)**, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di

dell'Unione;

difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione, ***che rispettino altre iniziative regionali e internazionali di cooperazione pertinenti, principalmente quelle realizzate nel contesto della NATO;***

Or. en

Emendamento 220
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le ***piccole e medie*** imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

Emendamento

b) sostenere e valorizzare la cooperazione ***tra gli Stati membri dell'UE*** e tra le imprese, comprese le ***PMI e le imprese a media capitalizzazione (midcap)***, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità ***definite*** in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione, ***promuovendo la compatibilità, l'interoperabilità e la normazione, in particolare attraverso la definizione di specifiche tecniche comuni in tale ambito;***

Or. fr

Emendamento 221
Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le ***piccole e medie*** imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno

Emendamento

b) sostenere e valorizzare la cooperazione ***tra gli Stati membri e*** tra le imprese, comprese le ***piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione (midcap)***, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le

dell'Unione;

priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione, ***onde evitare duplicazioni e promuovere l'interoperabilità e la standardizzazione***;

Or. en

Emendamento 222

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

Emendamento

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra ***gli Stati membri e con*** le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea ***unicamente*** con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione, ***nel contesto del piano di sviluppo delle capacità della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)***;

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 223

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, **comprese le** piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

Emendamento

b) sostenere e valorizzare la cooperazione **transfrontaliera** tra le imprese **al fine di sostenere azioni integrate nel mercato unica della difesa, compresa la partecipazione di** piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 224

Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, **comprese le** piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

Emendamento

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, **comprese le** piccole e medie imprese, **e tra le imprese e i partner strategici non unionali** nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 225

Michał Boni, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, **comprese le** piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

Emendamento

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, compresa **la promozione della partecipazione delle** piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 226

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

Emendamento

b) sostenere e valorizzare la cooperazione **transfrontaliera** tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 227

Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, **comprese le** piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa

Emendamento

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, **in via prioritaria** le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità

concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 228

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento

Articolo 2 lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, *nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;*

Emendamento

b) sostenere e valorizzare la cooperazione *transfrontaliera* tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese *nonché le imprese produttrici intermedie (PMII), nelle catene del valore di tecnologie o di prodotti per la difesa;*

Or. en

Emendamento 229

Jonás Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri *all'interno* dell'Unione;

Emendamento

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri dell'Unione;

Or. en

Emendamento 230
Christian Ehler, Michael Gahler, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire *a colmare il divario tra la ricerca e lo* sviluppo.

Emendamento

c) favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire *allo* sviluppo *successivo alla fase di ricerca, sostenendo in tal modo la graduale definizione di una politica europea della difesa e la competitività dell'industria europea della difesa nel mercato interno e in quello globale, anche mediante il consolidamento, ove opportuno.*

Or. en

Emendamento 231
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire a colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo.

Emendamento

c) favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire a colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo, *in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione.*

Or. en

Emendamento 232
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire a colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo.

Emendamento

c) favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire a colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo, ***consentendo economie di scala, riduzione delle duplicazioni e una spesa più efficiente.***

Or. it

Emendamento 233

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) agevolare il trasferimento dei risultati al settore civile in ambiti di comune interesse, quali in particolare i trasporti, le comunicazioni e l'energia.

Or. it

Emendamento 234

Dominique Riquet, Kaja Kallas

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) favorire la normalizzazione dei sistemi militari e la loro interoperabilità, consentendo in tal modo agli Stati membri di realizzare importanti economie di scala.

Or. fr

Emendamento 235
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) favorire la crescita di un'industria della difesa europea autonoma e consolidata all'interno del mercato unico, in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

Or. en

Motivazione

Si tratta di obiettivi essenziali per il valore aggiunto del programma. È importante definire attentamente gli obiettivi del programma, a fronte dei quali i progetti saranno selezionati e l'intero programma sarà valutato.

Emendamento 236
Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sostenere le imprese nella conversione delle linee di produzione militare in eccesso in linee di produzione civile.

Or. en

Emendamento 237
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Bilancio

Risorse finanziarie

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 238

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

Le azioni nell'ambito del programma sono finanziate dagli Stati membri, ove opportuno utilizzando il meccanismo ATHENA. Solo le spese amministrative e organizzative sostenute dalle istituzioni per il programma in esame possono essere a carico del bilancio dell'Unione. Le risorse finanziarie devono essere ricavate dalle risorse amministrative di cui dispongono le istituzioni dell'Unione. I finanziamenti per i progetti nell'ambito del programma non devono essere ricavati dai programmi esistenti dell'UE istituiti nell'ambito del QFP.

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 239

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a **500** milioni di EUR a prezzi correnti.

Emendamento

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a **125** milioni di EUR a prezzi correnti, ***da ricavare esclusivamente da margini non assegnati entro i massimali del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. La spesa aggiuntiva dal bilancio dell'UE è compensata con risparmi ottenuti nei bilanci nazionali per la difesa.***

Or. en

Emendamento 240

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

Emendamento

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a 500 milioni di EUR a prezzi correnti, ***da ricavare esclusivamente da margini non assegnati e/o dalla***

*individuazione e correzione di sprechi,
inefficienze e residui di bilancio.*

Or. it

Emendamento 241
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione

La dotazione finanziaria destinata all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

Emendamento

La dotazione finanziaria destinata all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti; ***tale dotazione non proviene da redistribuzioni di bilancio.***

Or. fr

Emendamento 242
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a **500** milioni di EUR a prezzi correnti.

Emendamento

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a **355** milioni di EUR a prezzi correnti.

Or. en

Motivazione

Secondo la Commissione, saranno mobilitati 145 milioni di EUR a titolo del riuscito Meccanismo per collegare l'Europa, che tra l'altro sta investendo in alcune iniziative essenziali di promozione della digitalizzazione. Inoltre, non è spiegato in modo convincente per quale motivo la Commissione propone una dotazione di 500 milioni di EUR, quando uno studio esplorativo da essa commissionato ha raccomandato che il bilancio del programma sia di 150 milioni di EUR nel 2019 e 250 milioni di EUR nel 2020 (SWD(2017) 228 final,

pag. 21).

Emendamento 243
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I fondi che costituiscono la dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere costituiti da risorse finanziarie provenienti da altri programmi europei, come Galileo, ma unicamente da risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2018.

Or. fr

Emendamento 244
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

soppresso

Disposizioni finanziarie generali

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, in particolare:

- a) sovvenzioni;***
- b) strumenti finanziari;***
- c) appalti pubblici.***

2. Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché i metodi di attuazione sono scelti

in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di conflitto di interessi.

3. *L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.*

4. *Qualora gli Stati membri abbiano nominato un responsabile del progetto, la Commissione esegue il pagamento ai beneficiari ammissibili previa informazione del responsabile del progetto.*

Or. en

Motivazione

Finora l'Agenzia europea per la difesa non è riuscita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di progetti di ricerca, sviluppo e acquisizione per la difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare, finalmente, i problemi strutturali del settore della difesa. Dato che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (secondo le stime della Commissione, i risparmi annuali legati alla spesa per la difesa nazionale collettiva ammonterebbero a 25-100 miliardi di EUR), neppure un singolo euro del bilancio dell'UE viene trasferito all'amministrazione o alle industrie della difesa nazionali.

Emendamento 245 **Dominique Riquet**

Proposta di regolamento **Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento

Emendamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento

(UE, Euratom) n. 966/2012 *e*, in particolare:

(UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare *le sovvenzioni, gli appalti pubblici e, nei casi opportuni, gli strumenti finanziari, in particolare attraverso meccanismi di blending.*

Or. fr

Emendamento 246
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 *e*, in particolare:

Emendamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 , in particolare *tramite sovvenzioni e, in casi specifici e motivati, tramite strumenti finanziari e appalti pubblici.*

Or. it

Emendamento 247
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione *può essere* erogata tramite *le tipologie di finanziamento previste dal* regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 *e, in particolare:*

Emendamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione è erogata tramite *sovvenzioni, conformemente al* regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Or. en

Emendamento 248
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *sovvenzioni;*

soppresso

Or. en

Emendamento 249
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *sovvenzioni;*

soppresso

Or. it

Emendamento 250
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *sovvenzioni;*

soppresso

Or. fr

Emendamento 251
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) strumenti finanziari; *soppresso*

Or. fr

Emendamento 252
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) strumenti finanziari; *soppresso*

Or. en

Emendamento 253
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) strumenti finanziari; *soppresso*

Or. it